



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 56 DEL 03/04/2020

OGGETTO : DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 – CONCESSIONI DI TUMULAZIONI PROVVISORIE.

Il Sindaco

Visti:

- il DCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.L. 23/02/2020 nr. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19/2020 ad eccezione dell'art.3 comma 6 bis e dell'art. 4; ;
- il DPCM 23/02/2020 RECANTE " Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 25/02/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 01/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 08/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 09/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020;
- l' Ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" nella quale vengono individuate le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l'intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti;

Considerato che a causa dell'emergenza in corso i forni crematori presentano difficoltà a svolgere il servizio di cremazione a causa del numero elevato di defunti e che le agenzie funebri del territorio si sono rivolte all'amministrazione comunale chiedendo di individuare luoghi temporanei dove depositare i defunti in attesa delle cremazioni;

Vista la circolare del Ministero della Salute in data 1 aprile 2020 che consente al Sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei

limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, di emanare eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni fornite;

Rilevato che:

- alla lettera "F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale" al punto 9 viene precisato che "... Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:
i. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1;
ii. loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall'Allegato 1, lettera B)...";
- che l'allegato 1 lettera B) specifica che per la tumulazione temporanea da effettuarsi entro 30 giorni "...Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostituti dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostituto, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente)..."

Considerato che sul territorio comunale non è attivo alcun crematorio e che il crematorio di riferimento per il bacino provinciale è quello del Comune di Modena;

- sono già pervenute segnalazioni da parte di agenzie funebri che operano nel territorio comunale relative a tempi per la cremazione presso il crematorio di riferimento che superano i 3 giorni indicati nell'ordinanza 655/2020 per procedere all'inumazione o alla tumulazione dei feretri in caso d'impossibilità di dar seguito alla volontà di cremazione per saturazione degli impianti provinciali;
- dalle medesime agenzie sono pervenute richieste di individuazione di loculi destinati temporaneamente alla sosta dei feretri in attesa della cremazione e che occorre fornire, a tali richieste, un riscontro urgente;

Valutato necessario e indifferibile:

- individuare nei cimiteri di Maranello e Torre Maina un numero massimo di n. 40 loculi temporanei (20 a Torre Maina e 20 a Maranello) per consentire alle agenzie funebri di deporre temporaneamente i feretri destinati alla cremazione per un periodo massimo di 30 giorni;
- disporre che le agenzie funebri, per ottenere l'assegnazione temporanea del loculo per gli scopi di cui al presente provvedimento, presentino agli uffici preposti, un'autocertificazione che attesti il confezionamento del feretro con la modalità individuata dall'allegato 1 lettera b) della Circolare del Ministero della Salute 655 del 25/03/2020;

Ritenuto, date l'eccezionalità della situazione e le ragioni della concessione temporanea, di non prevedere alcun onere a carico dei richiedenti mantenendo a carico dell'Ente ogni spesa relativa alla sanificazione dei loculi ;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- lo Statuto comunale;

Sentito il Prefetto;

ORDINA

1. nei cimiteri di Maranello e Torre Maina sono messi a disposizione un numero massimo di n. 40 loculi temporanei (20 a Torre Maina e 20 a Maranello) per consentire alle agenzie funebri che operano sul territorio comunale di deporre temporaneamente e senza alcun onere aggiuntivo, i feretri destinati alla cremazione per un periodo massimo di 30 giorni in caso di necessità per impossibilità di dar seguito alla volontà di cremazione per saturazione degli impianti provinciali;
2. di stabilire che le agenzie funebri, per ottenere l'assegnazione temporanea del loculo per gli scopi di cui al presente provvedimento, presentino agli uffici preposti, un'autocertificazione che attesti il confezionamento del feretro con la modalità individuata dall'allegato 1 lettera b) della Circolare del Ministero della Salute 655 del 25/03/2020;

DISPONE

- Di dare indicazioni ai dirigenti comunali ed ai competenti uffici del Comune e della società Maranello Patrimonio srl di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente Ordinanza;
- Di trasmettere la presente Ordinanza a:
 - ☐ Prefetto della Provincia di Modena;
 - ☐ Azienda USL;
 - ☐ Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico;
 - ☐ Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
 - ☐ Corpo di Polizia Locale
- Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social;
- Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

RENDE NOTO

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna. In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Maranello , li 03/04/2020

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente